



Berna, 08.08.2012

N. 323.0.5.2012

Circolare


D. 30, D. 31

Accordo bilaterale sull'agricoltura Svizzera – Messico; modifica della regola del trasporto diretto a partire dal 1° settembre 2012

Le disposizioni relative al trasporto diretto sono state allentate. D'ora in poi, anche gli invii coperti dall'accordo bilaterale sull'agricoltura possono essere frazionati sotto sorveglianza doganale anche in Paesi terzi, senza tuttavia perdere il diritto al trattamento preferenziale.

Oltre alle manipolazioni già permesse (trasbordo e deposito temporaneo), ora gli invii possono parimenti essere frazionati in Stati terzi, indi rispediti in diversi Paesi di destinazione. Ciò deve avvenire sotto controllo doganale; le merci possono essere soltanto scaricate e ricaricate oppure subire un'operazione destinata a garantirne la conservazione in buono stato. Per gli invii parziali vanno impiegate delle prove dell'origine rilasciate a posteriori (in Messico, risp. in Svizzera).

Esempio:



La presente modifica entra in vigore il 01.09.2012.

La documentazione sarà adeguata alla prossima occasione.

Il testo del nuovo articolo 11 dell'allegato III dell'accordo bilaterale sull'agricoltura Svizzera – Messico e le rispettive note esplicative figurano nell'allegato.

Allegato

Articolo 11 Allegato III

Trasporto diretto (traduzione)

1. Il trattamento preferenziale previsto dal presente accordo si applica unicamente ai prodotti che soddisfano i requisiti del presente allegato trasportati direttamente tra la Svizzera e il Messico. Tuttavia, il trasporto dei prodotti può effettuarsi anche con attraversamento di altri territori, all'occorrenza con trasbordo o deposito temporaneo in tali territori, a condizione che i prodotti rimangano sotto la sorveglianza delle autorità doganali dello Stato di transito o di deposito e non vi subiscano altre operazioni a parte lo scarico, il ricarico il frazionamento o le operazioni destinate a garantirne la conservazione in buono stato.
2. La prova che sono state soddisfatte le condizioni di cui al paragrafo 1, viene fornita alle autorità doganali del paese importatore, presentando i seguenti documenti:
 - a. un titolo di trasporto con il quale si comprova l'avvenuto trasporto dal paese d'esportazione attraverso il paese di transito, o
 - b. in mancanza i questi documenti, qualsiasi altro documento probatorio.

Note esplicative all'articolo 13 dell'Allegato I

Trasporto diretto (traduzione)

Ai sensi dell'articolo 13 dell'allegato I all'accordo di libero scambio AELS-Messico e per i casi nei quali:

- l'esportatore non era a conoscenza della destinazione finale dei prodotti che costituiscono una spedizione, e
- le autorità doganali o le autorità governative competenti non avevano allestito nessuna prova dell'origine corrispondente per i prodotti destinati ad uno stato dell'AELS rispettivamente Messico,

l'importatore presenta un certificato di circolazione delle merci EUR.1 rilasciato a posteriori o una dichiarazione d'origine su fattura rilasciata posteriori.

Se necessario, può essere imposto all'importatore di provare che i prodotti trasportati attraverso il territorio di Stati non membri dell'accordo (con o senza scarico o immagazzinamento temporaneo) sono rimasti sotto controllo doganale di questi Paesi. In tal caso, l'importatore deve presentare alle autorità doganali i documenti seguenti:

1. I documenti di trasporto come la lettera di trasporto aereo, la polizza di carico (per merci trasportate su nave), la lettera di vettura, sulle quali sono menzionati il luogo e la data dell'imbarco delle merci, come pure il porto (o aeroporto) di partenza e il porto (o aeroporto) di destinazione, sempre che i prodotti siano stati trasportati, senza scarico o immagazzinamento temporaneo, attraverso uno o più Stati non membri;
2. I documenti di trasporto come la lettera di trasporto aereo, la polizza di carico (per merci trasportate su nave), la lettera di vettura o un documento di trasporto combinato, sempre che i prodotti siano stati trasportati attraverso uno o più Stati non membri, con scarico ma senza immagazzinamento temporaneo;
3. le copie dei documenti doganali attestanti che i prodotti sono rimasti sotto controllo doganale degli Stati non membri attraverso i quali i prodotti sono stati trasportati, sempre che i prodotti siano stati trasportati attraverso uno o più Stati non membri, con scarico e immagazzinamento temporaneo.

In mancanza dei documenti sopraccitati e per comprovare che le condizioni stabilite dall'articolo 13 dell'allegato I all'accordo di libero scambio fra l'AELS e il Messico sono state rispettate, l'importatore può anche fornire altri documenti d'accompagnamento.